

Copia della dichiarazione di conformità deve essere depositata presso il Comune in cui si trova l'impianto, perché il sindaco possa rilasciare il certificato di agibilità o abitabilità. Appositi organismi (Comuni, USL, Vigili del Fuoco, ISPESL) sono incaricati della verifica degli impianti al fine di accertare eventuali violazioni delle norme di sicurezza, avvalendosi anche di professionisti esterni iscritti in appositi elenchi presso le C.C.I.A.A.

Nel caso di violazioni per gli installatori e progettisti sono previste sanzioni amministrative (da 1 a 10 milioni) e disciplinari (annotazione per ogni violazione sull'albo di iscrizione della ditta, sospensione dall'albo per violazioni ripetute oltre le 3, proposta di provvedimento disciplinare per i professionisti agli albi di appartenenza).

Una sanzione amministrativa più modesta (sino a 500mila lire) è prevista per il committente che affida i lavori a ditte non abilitate, cioè *non* in possesso del certificato di riconoscimento dei requisiti.

Il quadro delle norme succintamente descritto prospetta una situazione in cui dovrebbero essere realizzabili impianti sicuri, a condizione che sia operante l'applicazione delle sanzioni per le imprese inadempienti nonché attuati tutti i controlli e le verifiche previste dalla legge; solo in tali casi è realistico prevedere l'espulsione dal mercato degli installatori incapaci e comunque una drastica riduzione di ogni tipo di abusivismo. Dunque ci si trova oggi in una situazione di *chiarezza legislativa*, nel senso che finalmente sono definiti ruoli, funzioni, atti, controlli e sanzioni per chi opera nel settore dell'impiantistica civile.

Restano, tuttavia, ancora alcuni problemi; in particolare il perseguimento degli obiettivi della legge 46 che necessita di una attenzione costante sui seguenti aspetti:

a) una omogenea interpretazione delle norme, specie per quanto concerne l'abilitazione dei soggetti, nelle varie province e nelle diverse commissioni che sovrintendono al rilascio dei certificati di riconoscimento (Commissione per gli Artigiani e Commissione presso le C.C.I.A.A.);

b) una vasta opera di informazione soprattutto nei confronti dell'utenza perché essa

richieda i documenti previsti dalla legge e quindi utilizzi l'opera di installatori abilitati; c) una effettiva opera di verifica che dia credibilità a tutto il complesso delle norme emanate.

Per quanto concerne le prime due attività, l'ENEL ha più volte dichiarato di essere fortemente interessato alla realizzazione di impianti sicuri e quindi di qualità; ha inoltre svolto una attività di sostegno a vasto raggio partecipando ai lavori per la stesura del regolamento di attuazione; promuovendo convegni aperti a tutti gli operatori del settore dell'installazione; svolgendo attività di informazione nei confronti dell'utenza (messaggio sulla bolletta, distribuzione di opuscoli agli sportelli, etc.).

Tali attività saranno sicuramente oggetto di attenzione anche da parte dell'ENEL S.p.A.: la sicurezza nelle abitazioni e in genere nell'uso finale dell'energia sono infatti tra i principali fattori che debbono caratterizzare la politica energetica del prossimo futuro. Circa l'attività di verifica, che allo stato attuale rappresenta il punto di maggior incognita del sistema, occorrerà sollecitare gli organismi preposti a tale funzione (Comune, ISPESL, USL) perché essa venga efficacemente organizzata, in tutto il territorio nazionale, in modo che gli installatori e i progettisti debbano rispondere delle eventuali violazioni dei disposti di legge.

Le novità introdotte dalla legge 46/90: riflessi economici e problemi aperti

All'interno del settore impiantistico è in atto un *riordino* delle attività, principalmente di installazione, con una espulsione di attività sommerse e dequalificate, la cui causa prima è da connettersi con l'entrata in vigore della legge 46/90 che ha innescato lo sviluppo di alcuni effetti positivi, sia di tipo diretto che indotti.

Anzitutto va osservato che il fattore "competizione da prezzo", sul quale sostanzialmente vivevano gli operatori abusivi, comincia a perdere l'incontrastato predominio che fino a poco tempo fa aveva tra i fattori di scelta da parte del committente.

Ciò pare plausibile sia in ragione dell'au-

Alcuni problemi e punti aperti: omogeneità nell'interpretare le norme, vasta opera di sensibilizzazione, effettiva opera di verifica.